

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 4 febbraio 2020, n. 6

Disposizioni in materia di direzione sanitaria negli stabilimenti termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 e alla l.r. 51/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Direttore sanitario. Modifiche all'articolo 47 quater della l.r. 38/2004

Art. 2 - Direttore sanitario. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 51/2009

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Considerato quanto segue:

1. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario all'interno degli stabilimenti termali, le disposizioni regionali di riferimento, contenute nell'articolo 47 quater, della l.r. 38/2004, prevedono il rispetto dei requisiti dettati dalla normativa statale vigente, riconducibili, in particolare, a quanto contenuto nel regolamento approvato con regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della l. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini);

2. La l.r. 38/2004, nel prevedere la possibilità per gli stabilimenti di esercitare anche attività sanitarie di carattere non termale, non chiarisce parimenti quali siano, in tali casi, i requisiti per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario;

3. La disposizione generale che disciplina i requisiti necessari per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario nelle strutture sanitarie private, contenuta nell'articolo 11 della l.r. 51/2009, prevede, infatti, requisiti diversi da quelli previsti per le strutture termali con conseguente possibilità di dar luogo a criticità applicative nei predetti casi di stabilimenti termali in cui si erogano attività sanitarie di carattere non termale;

4. È necessario, pertanto, mediante opportuno coordinamento, intervenire congiuntamente sia sulla l.r. 38/2004, sia sulla l.r. 51/2009, al fine di disciplinare i requisiti richiesti per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario negli stabilimenti in cui si svolgano attività sanitarie di carattere non termale, individuandoli in quelli già previsti dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 51/2009, o nello svolgimento per almeno cinque anni della funzione di direttore sanitario negli stabilimenti termali, esercitata secondo i requisiti di cui all'articolo 47 quater, comma 3, della l.r. 38/2004.

Approva la presente legge

Art. 1

Direttore sanitario.

Modifiche all'articolo 47 quater della l.r. 38/2004

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 quater della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora negli stabilimenti termali si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell'articolo 47 sexies, sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 11, comma 5 quater, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento).”.

Art. 2

Direttore sanitario.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 51/2009

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è inserito il seguente:

“5 quater. Negli stabilimenti termali dove si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell'articolo 47 sexies della legge regionale 27 luglio 2004,

n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le funzioni di direttore sanitario sono svolte da un medico in possesso dei requisiti di cui al comma 2, o che abbia svolto per almeno cinque anni la funzione di direttore sanitario ai sensi dell'articolo 47 quater della medesima l.r. 38/20004.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 febbraio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.01.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 settembre 2019, n. 403

Proponenti:

Consiglieri Marras, Scaramelli, Capirossi, Niccolai, Nardini

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 gennaio 2020

Approvata in data 28 gennaio 2020

Divenuta legge regionale 1/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) e della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge

regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Legge regionale 5 agosto 2009, n. 51

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 novembre 2019, n. 65

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021. Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata sul B.U. n. 51 del 14.11.2019, Parte Prima).

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 14 novembre 2019, n. 51, Parte Prima; si segnala che, a causa di mero errore materiale, al comma 1 dell'articolo 59, la parola: «57», deve leggersi come: «58».

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2019, n. 69

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015. Avviso tecnico di errore materiale. (Pubblicata sul B.U. n. 53 del 25.11.2019, Parte Prima).

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 53, Parte Prima; si segnala che, a causa di un errore materiale, al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 65/2014 interamente sostituito dall'articolo 5 della l.r. 69/2019, le parole: «legge regionale», devono leggersi come: «legge».